

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CLAUDIO COLOMBO

Nella seduta del 22/06/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 13 febbraio 2017, l'istante s.r.l. si lamenta della condotta dell'intermediario convenuto, il quale – nell'ambito di un rapporto di conto corrente con annessa una linea di credito per anticipo fatture fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 – avrebbe illegittimamente lavorato con ritardo alcune fatture presentate per l'anticipo in data 10 agosto 2016. Tale condotta avrebbe implicato per la ricorrente notevoli disagi, forieri di danni, di cui viene chiesto il risarcimento, nella misura di euro 20.000,00, o nella diversa misura comunque contenuta nei limiti di competenza dell'ABF.

Lamenta inoltre la ricorrente che, rispetto a pregresse operazioni similari, l'intermediario si sarebbe illegittimamente messo in contatto con i clienti di essa istante, con ciò creando allarme e discredito ai suoi danni.



Le condotte di cui sopra – nella prospettazione della ricorrente – sarebbero state poste in essere quale ritorsione a fronte del suo rifiuto di sottoscrivere titoli di gradimento dell'intermediario, in occasione della concessione di un mutuo ipotecario, nell'aprile 2016.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario deduce la piena legittimità della propria condotta, rilevando come l'avvenuta presentazione delle fatture a ridosso del Ferragosto (periodo notoriamente caratterizzato da riduzioni di organico nelle agenzie delle banche) non poteva garantirne l'immediata lavorazione, come richiesto dalla cliente, anche al fine di operare le necessarie valutazioni circa l'affidabilità dei soggetti emittenti, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione.

A ciò va aggiunto che, ai sensi del contratto *inter partes*, non vi è alcun obbligo per la banca di concedere l'anticipazione su mera richiesta della cliente, la quale dunque non vanterebbe alcun diritto soggettivo in tal senso, ma unicamente un'aspettativa qualificata.

Inoltre, l'intermediario nega di avere posto in essere le altre condotte, di cui alle doglianze della ricorrente, specificando tra l'altro di non averne mai contattato i clienti (attività che, comunque, anche ove realizzata, non si sarebbe configurata – a dire della parte resistente – come illegittima).

Dedotta, infine, l'assoluta carenza probatoria relativamente al danno richiesto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

Premesso, infatti, che ai sensi dell'art. 4 del contratto sottoscritto tra le parti "la banca può esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti non risultati regolari o di suo gradimento" (con il che, pare cogliere nel segno l'eccezione dell'intermediario a proposito dell'insussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo, rispetto alla concessione degli anticipi), va comunque rilevato come – nel caso di specie – la ricorrente non fornisca alcuna prova sull'effettivo svolgimento dei fatti, e neppure riferisca con quale ritardo sarebbe avvenuta la lavorazione delle fatture presentate il 10 agosto 2016.

La banca, dal canto suo, pur ammettendo di non avere potuto lavorare tempestivamente le medesime, adduce una giustificazione complessivamente plausibile (la riduzione di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

organico nell'imminenza del Ferragosto), sicché non ne appare in alcun modo censurabile la condotta.

Deve poi aggiungersi che le altre allegazioni della ricorrente non sono supportate da idoneo apparato probatorio, e comunque risultano contestate dall'intermediario, così come sfornita di prova appare la richiesta risarcitoria.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA